Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: 64761 Diffusione: 122330 Lettori: 721000 (DS0006901)

## DATA STAMPA 43°Anniversario

#### **DECRETO CORRETTIVO**

così il calcolo tra acconto e saldo con la flat tax

Cerofolini, Pegorin, Ranocchi —a pagina 21

# Concordato, calcolo su due livelli tra acconto e saldo con la flat tax

### Delega fiscale

Il primo versamento può creare un credito Irpef per chi opta per la sostitutiva

Il voto Isa più elevato riduce il prelievo applicabile sul reddito incrementale

### Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Il ricalcolo degli acconti per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale previsto dall'articolo 20 del Dlgs 13/2024, come riscritto dal decreto correttivo (Dlgs 108/2024 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 5 agosto), non tiene conto della possibilità di definire a saldo con il pagamento di un'imposta sostitutiva la differenza fra il maggior reddito concordato col fisco e quello dichiarato nel 2023. Vediamo il perché.

In relazione alversamento dovuto a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2024 (primo periodo d'imposta di adesione al concordato) il decreto emanato dal Governo interviene sulla misura della maggiorazione Irpef da applicare in caso di utilizzo del metodo storico. Nel nuovo testo è ora previsto che: a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al

10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;

c) qualora, invece, l'acconto venga determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tral'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie,

Le maggiorazioni di cui alle lettere a) eb) vanno versate entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto (ordinariamente, per i soggetti solari entro il 30 novembre 2024).

Ora con l'aggiunta del comma 20bis vi sono da coordinare tali disposizioni con l'eventuale opzione per la flat tax incrementale che costituisce un regime opzionale. Ouest'ultima, infatti, consente l'applicazione di un'imposta sostitutiva determinata su una base di calcolo pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo/impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente (anno d'imposta 2023) a quello cui si riferisce la proposta, applicando aliquote variabili a seconda del voto Isa guadagnato nel periodo d'imposta 2023; le aliquote sono le seguenti:

- 10% per i soggetti con voto Isa da 8 (compreso) a 10;
- 12% per i soggetti con voto Isa da 6 a 8;
- 15% per i soggetti con voto Isa inferiore a 6.

Per i contribuenti in regime forfettario con aliquota ordinaria 15% l'imposta, in caso di opzione, scende al 10% e per le start up passa dal 5% al 3 per cento.

In caso di opzione, l'imposta sostitutiva va corrisposta entro il termine del versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo di imposta in cui si è prodotta l'eccedenza del reddito concordato (2024 per il primo anno e 2025) rispetto a quello di riferimento.

Ora è chiaro che se il contribuente opterà per l'imposta sostituiva non sarà conveniente versare gli acconti Irpef sull'intero reddito concordato (ipotesi cdi cui all'articolo 20 del Dlgs 13/2024). Ma anche nell'ipotesi a) che prevede un versamento maggiorato rispetto allo storico, solo pari al 10% del surplus di reddito concordato, comunque la posizione Irpef potrebbe essere destinata a rimanere a credito proprio in virtù del fatto che a saldo sarà in facoltà del contribuente optare per il versamento della sostitutiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



